

**N. 02382/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03581/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3581 del 2013, proposto dall'Università degli Studi "Aldo Moro" Di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Carbonara, Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso Alfredo Fava in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5;

contro

Giuseppe Indellicati, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Roma, via della Scrofa 64;

nei confronti di

Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, non costituita nel presente grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 566/2013, resa

tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 del codice del processo amministrativo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Indellicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti gli avvocati Carbonara e Lorusso.;

Ritenuta, nell'esame proprio della fase cautelare, l'esigenza dell'approfondimento della controversia nella sede della trattazione del merito in secondo grado;

Ritenuto nella comparazione degli interessi che, nelle more, risulta prevalente quello alla non modificazione dell'assetto organizzativo dell'Università appellante;

Ritenuto perciò di accogliere l'appello cautelare ai soli fini e nelle more della detta trattazione nel merito;

Ritenuti sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3581/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Le parti provvederanno all'istanza per la fissazione della trattazione della causa nel merito in secondo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Antonio Malaschini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)